



Proposta di legge recante:

“Norme per l'incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese”

F.to Katya Gentile

F.to Salvatore Cirillo

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Giuseppe Graziano

F.to Giacomo Crinò

F.to Giuseppe Neri

F.to Davide Tavernise

Proposta di legge “Norme per l'incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese”

Relazione illustrativa

La Calabria, da secoli, è una terra vocata alla produzione del miele. Già nel primo dopoguerra molti agricoltori, specialmente nel reggino, praticavano il mestiere dell'apicoltura, utilizzando i tradizionali bugni villici di paglia (o varrili). La nostra è una terra, da sempre, di grandi produzioni nettarifere di qualità e varietà (arancio, sulla, eucalipto, castagno, acacia ecc.).

Col passare degli anni, l'apicoltura, divenendo una vera e propria professione, si è dotata di tecniche di produzione di ultima generazione.

La presente proposta di legge intende tutelare, valorizzare ed incentivare l'apicoltura calabrese considerato che la stessa rappresenta un settore strategico per le produzioni agricole.

Il settore apistico è stato nel nostro Paese troppo spesso trascurato. Poco ci si è occupati di questa attività produttiva, della trasformazione e commercializzazione dei suoi prodotti, degli aspetti biologici e sanitari degli alveari.

Lo scarso interesse per l'apicoltura da parte degli enti pubblici è dovuto a varie cause: al modesto reddito che dalle api si ottiene, al numero di occupati nel settore, alla presenza di molti hobbisti, al fatto che non ci si è resi conto della grande funzione che le api svolgono per l'economia e l'ambiente. Si è tardato molto a riconoscere, anche per assenza di dati certi, che l'apicoltura è un settore determinante per garantire qualità e quantità delle produzioni agricole. In Italia, grazie alle condizioni geografiche e climatiche favorevoli e alla professionalità degli apicoltori, produciamo più di 30 tipi di miele pregiato.

Tuttavia l'apicoltura del nostro Paese non si sviluppa come dovrebbe a causa di alcuni rilevanti vincoli di carattere strutturale, ambientale, giuridico, sanitario e politico.

In molte zone del Paese, in seguito alla meccanizzazione e alla specializzazione colturale, si è sviluppata la monocoltura che, modificando interi ecosistemi, ha comportato la riduzione della disponibilità e della varietà floreali; nelle zone di collina e di montagna si va perdendo la copertura arborea, arbustiva ed erbacea e gli ecosistemi boschivi si sono profondamente modificati. La meccanizzazione, le monocolture e l'agricoltura intensiva hanno portato all'uso massiccio di diserbanti e pesticidi anche durante il periodo della fioritura con conseguente moria di api e a volte di interi apiari. I costi di produzione del miele in Italia, per carenze strutturali ed organizzative, sono molto superiori a quelli di tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea e non solo. I bassi prezzi del miele in Italia sono dovuti anche alla polverizzazione della offerta che riduce il potere contrattuale degli apicoltori e al fatto che essi sono imposti da poche aziende agroalimentari.

Vi è polverizzazione delle aziende, tutte piccole, e questo è un pesante ostacolo allo sviluppo dell'apicoltura, perché in questa tipologia di aziende è difficile attuare criteri di imprenditorialità e di professionalità molto elevate. Le aziende non sono dotate di attrezzature tecnologicamente avanzate; non sono diffuse strutture consortili, cooperative idonee allo stoccaggio, alla lavorazione e al confezionamento del miele.

Esiste un problema di mercato sia per quanto attiene i controlli sulla qualità dei prodotti, che non sono sufficienti a mettere i produttori al riparo dalla concorrenza sleale, sia perché non esiste un corretto ed equilibrato rapporto fra produzione e commercializzazione. L'intervento sanitario è impostato più sulla repressione che sulla prevenzione, e questo produce ostacoli al nomadismo e non migliora le conoscenze degli apicoltori.

La politica di ricerca e sperimentazione ha pochi mezzi e poche risorse a disposizione e manca il coordinamento fra diverse iniziative. La ricerca dovrebbe coprire invece il settore della produzione, quello sanitario, la vita e l'attività delle api, il miglioramento genetico e il rapporto api-ambiente. La stessa formazione professionale degli addetti dovrebbe collegarsi con questo quadro di riferimento per conseguire innovazioni produttive e miglioramenti qualitativi e ambientali. Tutti questi vincoli e carenze limitano la valorizzazione del settore e il ruolo dell'apicoltura come parte decisiva di un ciclo non fine a se stesso ma di grande aiuto allo sviluppo della produzione agricola.

La Calabria, in questo scenario, si colloca in una posizione di tutto riguardo nel panorama nazionale per consistenza del patrimonio apistico. In base infatti agli ultimi dati, il settore apistico calabrese è rappresentato da più di 800 operatori che conducono circa 111.000 alveari. La Pandemia Covid 19 ha determinato effetti negativi anche sull'apicoltura calabrese creando notevoli problemi agli apicoltori per la perdita di colonie di api, per il reperimento del materiale a causa dei limiti agli spostamenti, per la vendita dei prodotti, per l'assistenza tecnica e per le visite ispettive, per cui la produzione si è sensibilmente ridotta.

Tale scenario è stato messo in seria discussione dalla presenza in Calabria di alcuni focolai di *Aethina tumida*, piccolo coleottero originario del Sud Africa, che per la sua particolare aggressività viene visto come un temibilissimo pericolo per il patrimonio apistico regionale e non solo, vista la sua grande capacità di spostamento.

Il contrasto a tale parassita, fra tante polemiche dettate da interpretazioni amministrative dubbie, ha portato la Regione Calabria, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19 settembre 2014, a disporre la chiusura di tutte le aperture delle arnie dell'apiario infestato, il sequestro e la distruzione dell'apiario e la contestuale bonifica del terreno.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende costruire un quadro normativo regionale tale da permettere uno sviluppo sostenibile dell'intero comparto apistico, garantendone tutela e valorizzazione delle produzioni.

La proposta di legge è composta da 18 articoli.

Relazione tecnico finanziaria

In relazione alle fonti di finanziamento di cui all'art. 16 per il settore apistico, gli spazi di disponibilità finanziaria sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi strutturali unionali nonché nei proventi delle sanzioni previste dall'art.14.

Lo stesso articolo 16 prevede altresì di destinare le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative, all'attuazione della presente legge, istituendo un nuovo capitolo di entrata correlata ad un capitolo della spesa nel bilancio regionale.

Ne consegue l'invarianza della proposta di legge sulle risorse autonome iscritte nel bilancio della Regione Calabria, che non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che enuncia le finalità della legge.	//	//	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che fornisce definizioni di apicoltore e apiari	//	//	0,00 €
Art. 3	Norma ordinamentale che definisce i criteri e le azioni e gli interventi mediante lo specifico programma regionale apistico	//	//	0,00 €
Art. 4	Norma ordinamentale che disciplina il programma apistico regionale e declina le iniziative	//	//	0,00 €
Art. 5	Norma ordinamentale che disciplina la procedura per l'avvio dell'attività di apicoltura in forma imprenditoriale	//	//	0,00 €
Art. 6	Norma ordinamentale che contiene disposizioni per l'avvio dell'apicoltura per autoconsumo	//	//	0,00 €
Art. 7	Norma ordinamentale che prevede le procedure di aggiornamento della banda dati apistica nazionale	//	//	0,00 €

Art. 8	Norma ordinamentale che disciplina le risorse nettariifere	//	//	0,00 €
Art. 9	Norma ordinamentale che disciplina il nomadismo	//	//	0,00 €
Art. 10	Norma ordinamentale disciplina prescrizioni, divieti e norme di sicurezza	//	//	0,00 €
Art. 11	Norma ordinamentale che disciplina il Tavolo apistico regionale			
Art. 12	Norma ordinamentale che enuncia la disciplina dei trattamenti fitosanitari e tutela delle api	//	//	0,00 €
Art. 13	Norma che enuncia gli interventi di Tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti dell'attività apistica	C	P	2 mln € sul PSR 2014-2020
Art. 14	Norma ordinamentale che enuncia le modalità di vigilanza e controllo	//	//	0,00 €
Art. 15	Norma che prevede il sistema sanzionatorio per la violazione di obblighi e norme di cui alla presente legge	//	//	0,00 €
Art. 16	Indica la norma finanziaria	//	//	0,00 €
Art 17	Prevede una norma transitoria, che ha dunque natura ordinamentale e non comporta oneri per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
Art. 18	Dispone l'entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Per gli interventi previsti dalla presente legge, che gravano sulle risorse del PSR 2014-2020, si stima una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, secondo il criterio della fissazione del tetto massimo di spesa.

Tabella 2: Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

In relazione alle fonti di finanziamento disponibili per il settore apistico, gli spazi di disponibilità finanziaria sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi strutturali europei nell'ambito della quale possono trovare copertura gli interventi contenuti nella presente legge.

In particolare, il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria per il periodo 2014 — 2020, ai sensi del Regolamento UE 1305/2013, indica interventi di finanziamento nel settore apistico nella Misura 10, Sub-Misura 10.1 - Operazione 10.1 B "Preservazione della Biodiversità: Apicoltura". Tale misura prevede un sostegno per le aziende apistiche calabresi che effettuano l'apicoltura nel territorio della regione Calabria.

Inoltre, le entrate accertate e riscosse ai sensi dell'articolo 14 sono destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge e confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata e del corrispondente capitolo della spesa allocati nelle rispettive Missioni e Programmi di competenza.

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge “Norme per l'incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese”

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina e valorizza l'apicoltura nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura) e dall'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).
2. La Regione riconosce l'apicoltura quale attività agricola zootecnica, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; inoltre riconosce la stessa quale fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e forestali e strumento di valorizzazione degli ecosistemi naturali e della biodiversità, riconoscendo importanza fondamentale all'attività di impollinazione naturale.
3. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e della normativa vigente, favorisce l'inserimento e il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.
4. La Regione riconosce altresì l'apicoltura come attività di interesse didattico, culturale ed educativo, in coerenza con quanto previsto all'articolo 4, comma 6, lettera u).

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) apicoltore: la persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;
 - b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;
 - c) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;
 - d) apiario nomade: un apiario che viene spostato una o più volte durante l'anno;
 - e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico che, al fine di conseguire un incremento produttivo, prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
 - f) autoconsumo: una produzione derivante da un numero massimo di venti alveari non destinata alla commercializzazione;
 - g) prodotti dell'alveare: prodotti dell'allevamento delle api e loro derivati, quali il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;
 - h) sciame o nucleo: una colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al solo sostentamento della colonia;
 - i) banca dati apistica nazionale (BDA): la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

(Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale).

Art. 3

(Definizioni degli interventi)

1. La Regione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, definisce i criteri e prevede le azioni e gli interventi mediante lo specifico programma apistico regionale di cui all'articolo 4, quale documento programmatico di indirizzo e di coordinamento dell'attività apistica regionale.
2. La Giunta regionale, per quanto definito dal programma apistico regionale, con i provvedimenti attuativi previsti dalla normativa statale e comunitaria e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, individua interventi regionali di promozione e incentivazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare.

Art. 4

(Programma apistico regionale)

1. Il Dipartimento competente in materia di agricoltura, sentite le organizzazioni più rappresentative del settore, redige il programma apistico regionale, di seguito denominato PAR.
2. Attraverso il PAR si intende recepire l'orientamento dell'Unione europea volto allo sviluppo e al potenziamento dell'intero comparto apistico, favorendo la produzione e il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente, della protezione degli insetti utili e della salute del consumatore e in accordo con gli interventi definiti dagli strumenti di programmazione nazionale e dell'Unione europea.
3. Il PAR ha durata pluriennale secondo quanto stabilito dal programma nazionale apistico ed è adottato in conformità alle disposizioni di cui alla l. 313/2004 e al Regolamento (CE) 17 dicembre 2013 n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il PAR può essere oggetto di revisione durante il periodo considerato e prevede, in linea generale, le azioni e gli ambiti di intervento necessari allo sviluppo del settore apistico regionale.
4. Il PAR è adottato, per il settore apistico di cui all'articolo 5 della l. 313/2004, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, in conformità al documento programmatico, previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole e con le forme associate.
5. Il PAR prevede programmi annuali di intervento, che individuano le azioni specifiche da attivare, di concerto con le forme associate e le organizzazioni professionali agricole.
6. Il PAR indica le modalità di attuazione e, limitatamente agli interventi ricompresi nei vigenti regolamenti dell'Unione europea e nazionali, le forme di incentivazione disponibili, a seguito avviso pubblico, per ciascuna annualità di riferimento per le seguenti iniziative:
 - a) ripopolamento di alveari persi per cause ambientali conclamate;
 - b) costruzione, trasformazione, ristrutturazione e adeguamento di locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti apistici;
 - c) tutela, potenziamento, miglioramento, tracciamento del patrimonio apistico;
 - d) acquisto di macchine e attrezzature per l'attività apistica e per la lavorazione dei prodotti

dei propri apiari a esclusione di automezzi non agricoli;

- e) allevamento e selezione di api regine dell'ecotipo locale, razza ligustica, e monitoraggio della salubrità ambientale attraverso le api;
- f) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api al fine di assicurare l'indispensabile attività pronuba, favorire l'utilizzo delle specie vegetali di interesse apistico e migliorare le produzioni di colture agricole e forestali;
- g) servizio di impollinazione dei frutteti;
- h) servizio di cattura sciami da parte di apicoltori e loro forme associate;
- i) conversione di alveari rustici in razionali;
- j) razionalizzazione del nomadismo;
- k) assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il risanamento e la profilassi degli apiari;
- l) organizzazione di congressi e di seminari;
- m) attività di formazione e di aggiornamento professionale per gli apicoltori;
- n) incentivazione all'insediamento e alla permanenza dei giovani e delle donne nel settore apistico;
- o) attività promozionali e programmi di ricerca finalizzati all'innovazione, alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;
- p) incentivazione dei consumi delle produzioni apistiche locali;
- q) incentivazione dei prodotti ottenuti da apicoltura biologica e integrata, certificati dall'autorità competente e disciplinati dal Regolamento (UE) 2018/848 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della commissione del 15 luglio 2021, per le fasi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;
- r) creazione di consorzi di tutela;
- s) tutela del consumatore e sicurezza alimentare;
- t) organizzazione di interventi profilattici e di risanamento degli alveari;
- u) attività didattiche presso scuole pubbliche, paritarie e private, quali le fattorie didattiche;
- v) diffusione dell'attività apistica presso fattorie sociali e comunità di recupero.

7. Nel PAR sono indicate le fonti di finanziamento e la spesa complessiva preventivata, eventualmente dettagliata per azione, con indicazione delle quote a carico dei privati e delle quote pubbliche.

8. Il PAR contiene l'elenco delle organizzazioni professionali, degli enti e delle forme associate che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi.

Art. 5

(Avvio dell'attività di apicoltura in forma imprenditoriale)

1. L'attività di apicoltura in forma imprenditoriale è soggetta alla presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio sono ubicate le arnie di una segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale") nella

quale sono indicate le informazioni circa la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e sulla loro consistenza in termini di numero di alveari.

2. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della SCIA.

3. I servizi veterinari dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) competente per territorio effettuano la registrazione nella BDA e provvedono ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA con le modalità di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014.

Art. 6

(Avvio dell'attività di apicoltura per autoconsumo)

1. L'apicoltore amatoriale o per autoconsumo è il soggetto che detiene e conduce fino a un massimo di venti alveari compresi i nuclei, sulla base della dichiarazione all'anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari della ASP competente per territorio di una dichiarazione di inizio attività comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l'accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014.

3. I servizi veterinari delle ASP territorialmente competenti validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalità di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014, ad attribuire il codice identificativo entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Può essere presente un solo apicoltore per ogni nucleo familiare.

Art. 7

(Aggiornamento della Banca Dati Apistica Nazionale, censimento annuale e cessazione attività)

1. Gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l'obbligo di aggiornare la BDA stessa con le informazioni e nelle modalità previste dal decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014.

2. Gli apicoltori provvedono al censimento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre, fatta salva la prima comunicazione di consistenza di cui agli articoli 5 e 6.

3. Nel caso di cessazione dell'attività, l'apicoltore ne dà comunicazione secondo le modalità e i termini previsti dal decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014.

4. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere presentate dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono.

Art. 8

(Risorse nettariifere)

1. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettariifere in funzione della

biodiversità, incentiva l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, ricostituzione vegetale, negli interventi di difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 896 bis del codice civile ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della l. 313/2004, la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, non può essere inferiore a duecento metri.

Art. 9

(Disciplina del nomadismo)

1. La Regione riconosce la pratica del nomadismo sul territorio regionale quale servizio integrativo all'apicoltura, all'agricoltura e all'ambiente e come strumento fondamentale per garantire un razionale utilizzo delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api.

2. La Regione promuove e disciplina la pratica del nomadismo, secondo il principio di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), della l. 313/2004.

3. Gli adempimenti relativi allo spostamento degli apiari sono compresi negli obblighi di aggiornamento della BDA a carico degli apicoltori già registrati ai sensi del decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014.

4. Gli apicoltori appartenenti a provincia diversa da quella di residenza non possono movimentare per una quota superiore al 30 per cento del patrimonio apistico censito in BDA.

5. Nelle Aree Natura 2000 e nelle aree pubbliche gli Enti istituzionali agevolano la libera circolazione e la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

Art. 10

(Prescrizioni, divieti e norme di sicurezza)

1. È vietato allevare arnie rustiche. È fatto obbligo, agli allevatori che le detengono, di trasformarle in arnie razionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; si considera abbandonato un apiario quando risulta non identificato dal codice sanitario. L'ASP competente può procedere alla loro ispezione al fine di accertarne la pericolosità, quale fonte di propagazione di patologie, e, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione.

Art. 11

(Tavolo apistico regionale)

1. È istituito il Tavolo apistico regionale, con funzioni tecnico-consultive, composto da otto componenti designati tra funzionari regionali dei settori competenti in materia di agricoltura e sanità veterinaria e igiene degli alimenti e da un componente designato da ciascuna delle associazioni e organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali.

2. Il Tavolo è convocato e presieduto dal responsabile del Settore regionale competente nelle specifiche materie afferenti all'agricoltura o alla sanità veterinaria e igiene degli alimenti, in relazione ai temi oggetto di consultazione.

3. Al Tavolo, con riferimento alle materie da trattare, possono essere invitati soggetti individuati da ciascuno dei Settori regionali competenti per territorio in materia di agricoltura, dalle organizzazioni professionali agricole e cooperative regionali, dall'Università degli Studi della Calabria, dai servizi veterinari delle ASP, dalla Federazione regionale degli Ordini veterinari e dall'Osservatorio nazionale miele, da altri soggetti pubblici, nonché da privati esperti del settore.

4. Le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo apistico regionale sono definite con decreto del Dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura.

5. Il Tavolo ha il compito di formulare pareri e proposte:

a) sulle attività correlate alla programmazione e alle misure di difesa igienico-sanitaria per l'esercizio dell'apicoltura nel territorio regionale, compresa la disciplina della movimentazione degli apiari;

b) sulle attività correlate alla difesa delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari;

c) sui fabbisogni dell'apicoltura anche con riguardo alle iniziative e agli interventi da intraprendere riguardanti la ricerca, l'innovazione, i servizi e gli studi relativi alle finalità della presente legge.

6. La partecipazione al Tavolo non dà diritto a compensi e rimborsi spese.

Art. 12

(Disciplina dei trattamenti fitosanitari e tutela delle api)

1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari insetticidi, acaricidi e anticrittogamici, a salvaguardia delle api e per l'entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:

a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura;

b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi floreali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interrimento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi;

c) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi floreali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interrimento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive e per api e pronubi.

2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extraflorali di interesse mellifero a meno che non si tratti di colture agrarie su cui sia accertata la necessità di trattamenti a tutela della produzione.

3. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 11, individua le zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario o erbicidi potenzialmente dannosi per le api e la restante entomofauna pronuba, definendo anche tempi e ambito di applicazione del divieto.

4. Ogni sospetto caso di danni da tossicità a famiglie di api è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'ASP competente per territorio che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause e i responsabili delle avvenute intossicazioni.

Art. 13

(Tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti dell'attività apistica)

1. La Regione, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, sostiene e promuove iniziative, programmi e progetti di valorizzazione, sul proprio territorio, di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica nonché nutrizionali e organolettici. Incentiva, attua e coordina iniziative per il riconoscimento e per la valorizzazione delle attività pubbliche e private finalizzate all'ottenimento sul proprio territorio di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché nutrizionali ed organolettici.

2. La Regione, su segnalazione delle forme associate può individuare zone di rispetto nelle quali le produzioni mellifere sono riconosciute tra le tipicità della Regione Calabria.

Art. 14

(Vigilanza e controllo)

1. Il personale appartenente ai servizi preposti del dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie e del dipartimento competente in materia di agricoltura è incaricato della vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

2. Il personale di cui al comma 1 può avvalersi, previa intesa, della collaborazione del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e degli altri organi di polizia.

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni il personale addetto ha facoltà di:

- a) accedere ed effettuare prelievi negli alveari o apiari e loro pertinenze e nei luoghi ove si conservano il miele, la cera e gli attrezzi per l'attività apistica;
- b) accedere ai fondi ed effettuare prelievi sia di piante o parti di piante che di miscele, di pesticidi e delle attrezzature agricole adibite ai trattamenti con gli stessi.

4. Il Settore preposto nell'ambito del dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie, a tutela del settore apistico e nel rispetto delle norme, sentito il dipartimento competente in materia di agricoltura, redige un programma annuale di tecniche di profilassi, di lotta sanitaria, di prevenzione e di organizzazione del servizio di vigilanza, sullo stato sanitario degli apiari dislocati sul territorio regionale.

5. Per le operazioni ed attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, le ASP possono avvalersi della collaborazione delle forme associate di apicoltori.

6. Le attività di vigilanza e controllo previste dal presente articolo dovranno essere svolte con

le risorse umane, strumentali ed economiche già a disposizione del Dipartimento competente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15
(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro nel caso di omissione dell'obbligo di denuncia e comunicazione per come previsto dalla normativa nazionale;
- b) da 100,00 euro a 600,00 euro per apiario, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 896-bis del codice civile in materia di distanze minime tra gli apiari e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6;
- c) da 600,00 euro a 1.000,00 euro nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 3;
- d) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro nel caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 4;
- e) da 500,00 euro a 1.200,00 euro nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2;
- f) da 500,00 euro a 5.000,00 euro per ettaro, con il limite massimo di 30.000,00 euro nel caso di violazione di quanto disposto all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4.

2. Le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva.

3. Il pagamento delle sanzioni previste al comma 1 non esime comunque i contravventori dall'obbligo di risarcimento secondo le norme sulla responsabilità civile.

Art. 16
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le entrate accertate e riscosse ai sensi dell'articolo 15 sono destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge e confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata e del corrispondente capitolo della spesa allocati nelle rispettive Missioni e Programmi di competenza.

Art. 17
(Norma transitoria)

1. È vietata la pratica del nomadismo in Calabria da parte di apicoltori con residenza aziendale fuori dal territorio regionale, data la situazione di emergenza sanitaria legata alla presenza sul territorio della Regione Calabria del coleottero *Aethina tumida* e considerato che le norme ordinarie in materia di movimentazione di api e materiale apistico di cui al Regolamento UE n. 206/2010 della Commissione del 12 marzo 2020 e all'Ordinanza del 20 aprile 2004 del Ministero della Salute (Norme per la profilassi dell'*Aethina tumida* e del *Tropilaelaps spp.*) si sono rivelate insufficienti o inadeguate a limitare la diffusione di tale patologia esotica, allo

scopo di tutelare il patrimonio apistico nazionale e comunitario impedendo la fuoriuscita del coleottero dai confini regionali. Tale divieto ha natura urgente, transitoria e strettamente connessa con il permanere nella Regione Calabria della problematica legata all'*Aethina tumida* stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19 aprile 2014.

2. Gli apicoltori calabresi possono praticare il nomadismo, fintanto che rimane attiva la fase di sorveglianza sanitaria per la presenza di *Aethina tumida*, al fine di razionalizzare il carico apistico sul territorio regionale, a condizione che gli apicoltori appartenenti alla provincia di residenza aziendale, secondo indicazione della Partita Iva, possano movimentare l'intero patrimonio apistico, come da dati registrati in BDA, e comunque con postazioni non superiori a ottanta alveari.

3. La cessazione della situazione di emergenza sanitaria legata alla presenza in Calabria del coleottero *Aethina* è stabilita, previe le necessarie verifiche, con provvedimento contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera m), dello Statuto regionale, sulla base delle eventuali indicazioni di revoca disposte dal Ministero della Salute sentiti i Centri di referenza nazionale e comunitario.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.